
Statuto della "Cassa Pensione per i dipendenti del Comune di Mendrisio"

BOLLA

| ART. | Pag. |
|---|-------------|
| ART. 1 - OGGETTO..... | 3 |
| ART. 2 - FORMA GIURIDICA, SEDE..... | 3 |
| ART. 3 - SCOPO..... | 3 |
| ART. 4 - RAPPORTO CON LA LPP..... | 3 |
| ART. 5 - AFFILIAZIONE..... | 3 |
| ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 3 |
| ART. 7 - MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 4 |
| ART. 8 - CONVOCAZIONI E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.... | 4 |
| ART. 9 - AMMINISTRATORE..... | 4 |
| ART. 10 - CONTROLLO..... | 4 |
| ART. 11 - PRINCIPI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO..... | 5 |
| ART. 12 - RESPONSABILITÀ..... | 5 |
| ART. 13 - DIRITTO SUSSIDIARIO..... | 5 |
| ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE..... | 5 |

ART. 1 - OGGETTO

¹ Il presente Statuto regola l'organizzazione della Cassa Pensione per i dipendenti del Comune di Mendrisio (in seguito Cassa) e ne stabilisce compiti e competenze.

ART. 2 - FORMA GIURIDICA, SEDE

¹ La Cassa è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Mendrisio.

² La Cassa è iscritta al Registro di commercio.

ART. 3 - SCOPO

¹ La Cassa ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Mendrisio contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

ART. 4 - RAPPORTO CON LA LPP

¹ La Cassa partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Cassa è iscritta nel Registro della Previdenza professionale.

ART. 5 - AFFILIAZIONE

¹ Sono affiliati alla Cassa, il Comune di Mendrisio e di regola le sue partecipate.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

¹ Il Consiglio di amministrazione è l'organo supremo della Cassa. Esso assume la Direzione generale della Cassa, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della Cassa, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

² Il Consiglio di amministrazione adempie in particolare i compiti non trasferibili e irrevocabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

³ Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti necessari concernenti le prestazioni, l'organizzazione, il finanziamento, l'amministrazione e il controllo della Cassa e le relazioni tra Datore di lavoro, assicurati e aventi diritto. Essa può inoltre modificare i regolamenti vigenti a patto di non limitare i diritti acquisiti da parte dei destinatari.

⁴ Per conseguire il suo scopo il Consiglio di amministrazione può concludere contratti di assicurazione a favore dei destinatari o di una parte di questi o subentrare in contratti preesistenti.

ART. 7 - MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

¹ Il Consiglio di amministrazione è composto da 4 membri, 2 dei quali rappresentanti il Datore di lavoro e 2 rappresentanti gli assicurati attivi della Cassa.

² I rappresentanti del Datore di lavoro sono designati dal Municipio di Mendrisio.

³ Il Consiglio di amministrazione disciplina l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti. Essa può prevedere la nomina di un rappresentante dei beneficiari di rendite con diritto di voto consultativo.

⁴ I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente eletti, per il periodo di 4 anni. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

⁵ Il Consiglio di amministrazione si costituisce da sé e nomina nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

⁶ Il Presidente è designato alternativamente per la durata della carica tra un rappresentante del Datore di lavoro e un rappresentante dei dipendenti. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere un altro modo di designazione.

ART. 8 - CONVOCAZIONI E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

¹ Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno la metà dei membri.

² Il Consiglio di amministrazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri.

³ Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valenza preponderante.

ART. 9 - AMMINISTRATORE

¹ Il Consiglio di amministrazione può nominare un Amministratore a cui affidare l'amministrazione della Cassa secondo le sue direttive e nell'ambito della legislazione vigente in materia.

² L'Amministratore è sempre rieleggibile.

³ L'Amministratore partecipa alle sedute ma non ha diritto di voto.

ART. 10 - CONTROLLO

¹ Il Consiglio di amministrazione nomina un Ufficio di revisione per verificare la conformità alle disposizioni legali dei conti, dell'organizzazione, della gestione, degli investimenti e dei fondi liberi e per garantire il rispetto dei doveri di lealtà nell'amministrazione.

² L'Ufficio di revisione adempie in particolare i compiti previsti dall'art. 52c cpv. 1 LPP.

³ L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione del Consiglio di amministrazione sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³ Se necessario, l'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione del Consiglio di amministrazione.

⁴ Il Consiglio di amministrazione nomina un perito in materia di previdenza professionale per il controllo periodico della Cassa secondo l'art. 52e LPP.

ART. 11 - PRINCIPI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

¹ Il Datore di lavoro garantisce in ogni momento la completa copertura degli obblighi previdenziali.

² Il patrimonio della Cassa è costituito esclusivamente da crediti nei confronti del Datore di lavoro.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

¹ Le responsabilità degli Organi direttivi della Cassa sono definite dall'art. 52 LPP.

ART. 13 - DIRITTO SUSSIDIARIO

¹ Per quanto non previsto dalla presente legge, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

¹ Gli Statuti, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, entrano in vigore con effetto 1° gennaio 2015.

Per il Consiglio di amministrazione

Lic.oec.HSG Carlo Croci
Presidente

Lic.Rer.Pol. Massimo Demenga

Data di approvazione del Consiglio di amministrazione: 7 ottobre 2014

Data di approvazione del Consiglio Comunale:

Periodo di pubblicazione agli albi comunali:

Data di invio all'autorità di vigilanza:

Data della decisione dell'autorità di vigilanza: